COMUNE DI MANERBA DEL GARDA
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI ATTIVITA' FUNEBRI E CIMITERIALI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 66 **del** 27/11/2014

INTRODUZIONE AL REGOLAMENTO 4
GLOSSARIO 7

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI 7
Art. 1 FINALITA' DELLE NORME 7
Art. 2 SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO 8
Art. 3 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO 9

CAPITOLO II

NORME DI POLIZIA MORTUARIA 9
Art. 4 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI 9
Art. 5 PERIODI DEPOSITI DI OSSERVAZIONI 10
Art. 6 FERETRO 10
Art. 7 VERIFICA E CHIUSURA FERETRI 10
Art. 8 CARATTERISTICHE DELLE CASSE 11
Art. 9 TRASPORTI FUNEBRI 12
Art. 10 DISCIPLINA DEL CORTEO 12
Art. 11 ESEQUIE 13
Art. 12 I SIMBOLI RELIGIOSI 13
Art. 13 POSIZIONE DELLE CORONE 13

CAPITOLO III

CIMITERO 13
Art. 14 CIMITERO 13
Art. 15 DISPOSIZIONI GENERALI - AMMISSIONE NEL CIMITERO 14

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE 14
Art. 16 DISPOSIZIONI GENERALI 14
Art. 17 PIANO REGOLATORE CIMITERIALE 15

CAPITOLO V

INUMAZIONI E TUMULAZIONI 15
Art. 18 INUMAZIONE 15
Art. 19 CIPPI 15
Art. 20 TUMULAZIONE 16
Art. 21 LAPIDI E FOTOGRAFIE 16
Art. 22 DIRITTO DI CONCESSIONE 17

CAPITOLO VI

ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONI 17
Art. 23 ESUMAZIONE ORDINARIA 17
Art. 24 ESUMAZIONE STRAORDINARIA 17
Art. 25 ESTUMULAZIONI 18
Art. 26 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI 18
Art. 27 OGGETTI DA RECUPERARE

Art. 28 DISPONIBILITA' DEI MATERIALI 18

CAPITOLO VII 19

CREMAZIONI
Art. 29 CREMATORIO 19
Art. 30 MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE 19
Art. 31 DISPERSIONE DELLE CENERI 19
Art. 32 URNE CINERARIE, AFFIDAMENTO 20

CAPITOLO VIII 21

NORME CIMITERIALI
Art. 33 DISCIPLINA DELL'INGRESSO 21
Art. 34 DIVIETI SPECIALI 21
Art. 35 OBBLIGO DI COMPORTAMENTO 22
Art. 36 RESPONSABILITA' 22
Art. 37 FIORI E PIANTE ORNAMENTALI 22
Art. 38 MATERIALI ORNAMENTALI 23

CAPITOLO IX 24

CONCESSIONI
Art. 39 CAMPI PER INUMAZIONI 24
Art. 40 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI 24
Art. 41 DETERMINAZIONE TARIFFA DI CONCESSIONE 24
Art. 42 SEPOLTURE PRIVATE 25
Art. 43 DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE 25
Art. 44 MODALITA' DI ACCESSI ALLE CONCESSIONI CIMITERIALI 26
Art. 45 SUBENTRI 26
Art. 46 REVOCA DELLA CONCESSIONE 26
Art. 47 DECADENZA DELLA CONCESSIONE 27
Art. 48 EFFETTI DELLA DECADENZA O DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE 27

CAPITOLO X 28

NORME TECNICHE
Art. 49 MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE 28
Art. 50 DISPOSIZIONI PER I LAVORI ALL'INTERNO DEI CIMITERI 28
Art. 51 OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI 28

CAPITOLO XI 30

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI 30
Art. 52 ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA 30
Art. 53 CONCESSIONI PREGRESSE 30
Art. 54 SANZIONI 30
Art. 55 RINVIO 30

INTRODUZIONE AL REGOLAMENTO

GLOSSARIO
(ai sensi del R.R. 09.11.2004, N. 6)

***addetto al trasporto funebre*:** persona fisica, titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
***animali di affezione*:** animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;
attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
***autofunebre*:** mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
***avente diritto alla concessione*:** persona fisica che per successione legittima o testamentaria, è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'Autorità Giudiziaria;
***bara o cassa*:** cofano destinato a contenere un cadavere;
cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
***cassetta resti ossei*:** contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
***cassone di avvolgimento in zinco*:** rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
***cofano per trasporto salma*:** contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
***cofano di zinco*:** rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;
***colombaro o loculo o tumulo o forno*:** vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
***concessione di sepoltura cimiteriale*:** atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal Comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
***contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi*:** contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
***crematorio*:** struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
***decadenza di concessione cimiteriale*:** atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;

***deposito mortuario*:** luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
***deposito di osservazione*:** luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
***deposito temporaneo*:** sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
***dispersione*:** versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
***esiti di fenomeni cadaverici trasformativi*:** trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;
***estinzione di concessione cimiteriale*:** cessazione della concessione alla naturale scadenza;
estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
***estumulazione ordinaria*:** estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
***estumulazione straordinaria*:** estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;
***esumazione*:** disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
***esumazione ordinaria*:** esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal Comune;
***esumazione straordinaria*:** esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
***feretro*:** insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
***gestore di cimitero o crematorio*:** soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
***giardino delle rimembranze*:** area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
***impresa funebre o di onoranze o pompe funebri*:** soggetto esercente l'attività funebre;
***inumazione*:** sepoltura di feretro in terra;
***medico curante*:** medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
***obitorio*:** luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
***operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre*:** persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
***ossa*:** prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
***ossario comune*:** ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
***revoca di concessione cimiteriale*:** atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
***riscontro diagnostico*:** accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
***sala del commiato*:** luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;

***sostanze biodegradanti*:** prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
***spazi per il commiato*:** luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
***tanatoprassi*:** processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
***tomba familiare*:** sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
***trasporto di cadavere*:** trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
***trasporto di salma*:** trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
***tumulazione*:** sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
***urna cineraria*:** contenitore di ceneri.

CAPITOLO I

Disposizioni preliminari

Art. 1 Finalità delle norme

Le norme del presente regolamento sono poste in essere nella osservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV del T.U. delle leggi sanitarie del 27.07.1934, delle disposizioni di cui al DPR n. 285 del 10.09.1990, alla Legge n. 130 del 30 marzo 2001, al D.P.R. 396/2000, al Regolamento Regionale n. 6 del 9 novembre 2004, alla L.R. 30.12.2009 N.33 "T.U Leggi Regionali in materia di sanità".
Sono norme dirette a disciplinare le attività e i servizi correlati al decesso di ogni cittadino, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, le attività di vigilanza sanitaria a principi di efficacia e di efficienza, i servizi in ambito comunale relativi ai servizi funerari, necroscopici e cimiteriali, intendendosi per tali quelli relativi alla destinazione dei cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepolture private nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri pubblici, alla cremazione e comunque relative a tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.
Nel caso in cui si rendesse opportuno modificare uno o più articoli del presente Regolamento sarà necessaria l'approvazione del Consiglio Comunale e la modifica così approvata farà parte integrante del presente Regolamento.

Art. 2 Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.
Tra i servizi gratuiti sono compresi:

a) L'uso del deposito mortuario nei casi previsti dall'art. 9 comma 5 del Regolamento Regionale n. 6/2004 determinato da necessità del Comune o del Gestore del Cimitero.
b) Il recupero e il trasporto nel territorio delle salme accidentate.
c) La fornitura del feretro, il trasporto e l'inumazione per le salme di persone i cui familiari, a seguito di opportune verifiche, non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.
d) La deposizione delle ossa e delle ceneri nell'ossario comune o nel cinerario comune.
e) Le operazioni di esumazione ed estumulazione straordinaria nei casi di indigenza o di esecuzione per ordine dell'Autorità Giudiziaria.
f) La dispersione delle ceneri nel giardino delle rimembranze, situato nel cimitero di Manerba del Garda.
g) La cremazione per i cadaveri di persone i cui familiari, a seguito di opportune verifiche, non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.

Lo stato di indigenza o di bisogno è certificato dall'Assistente Sociale, secondo procedure fissate dai Regolamenti Comunali.
Tutti gli altri servizi, ivi compreso l'utilizzo della sala del commiato, sono da considerarsi a pagamento secondo l'elenco delle tariffe approvate con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

Il Comune, con proprio atto di indirizzo o con separati atti ai sensi dell' art. 42 comma 2, lettera f) del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 3 Atti a disposizione del pubblico

Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'Ufficio Comunale, nel Cimitero e sul sito istituzionale del Comune:

a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero nonché la disciplina d'ingresso e i divieti;
b) copia del presente Regolamento;
c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
f) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

CAPITOLO II

Norme di Polizia Mortuaria

Art. 4 Deposito di osservazione e obitori

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero o presso edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tale servizio potra' essere assicurato anche mediante forme di convenzionamento con le strutture aventi tutti i requisiti di Legge.
Quale deposito di osservazione può funzionare il deposito mortuario, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 9 del regolamento regionale n. 6/2004.
L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Responsabile del Servizio, ovvero dalla pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di cadavere di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria o ancora dall'Asl territorialmente competente qualora abbia certificato l'antigienicità dell'abitazione ove si trova il deceduto.
In caso di decesso per malattie infettive e diffusive, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura del feretro prima delle ventiquattro ore dal decesso come previsto dall'art. 70 comma 3 della L.R. 30.12.2009 N.33.
Dovranno inoltre essere osservate le precauzioni igienico-sanitarie per il controllo della diffusione delle malattie infettive così come previsto dalla dgr 21.01.2005 n. 20278 allegato 9 lettera A, nonché quelle di cui alla successiva lett. B qualora il defunto, prima del decesso, abbia manifestato segni o sintomi ascrivibili ad una delle malattie infettive e diffusive ivi previste.
Nel caso in cui il deceduto sia stato affetto da carbonchio, dovranno essere osservate le disposizioni di cui all'all. 9 lettera C della norma testè citata.
Nel caso di cadaveri portatori di radioattività a seguito di trattamenti sanitari l'Asl adempirà alle valutazioni e alle verifiche previste dall'art. 11 del reg. reg. 09.11.2004 n. 6 nonché dall'allegato 9 lettera D della dgr 21.01.2005 n. 20278.
In ottemperanza alla deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 21.01.2005 n. 20278 ove il deceduto sia affetto da carbonchio la manipolazione del cadavere antecedente la chiusura del feretro dovrà avvenire adottando tutte le misure di sicurezza atte ad evitare l'inalazione, l'ingestione, la penetrazione per contatto diretto di eventuali spore. E' d'obbligo la cremazione.
La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Art. 5 Periodi Depositi di osservazioni

A richiesta dei familiari la salma può essere trasportata, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:

- alla sala del commiato (presso strutture all'uopo convenzionate o presso strutture private);
- all'obitorio o al deposito di osservazione del Comune.
- all'abitazione propria o dei familiari.

La Sala del Commiato collocata all'interno del cimitero viene data in uso ai professionisti che ne fanno richiesta scritta al Responsabile dell'Ufficio Tecnico -Settore LL.PP.- dando precedenza alle Onoranze Funebri che risiedono legalmente ed operativamente a Manerba del Garda, che saranno totalmente responsabili dell'utilizzo, con le seguenti modalità:

1) Richiesta scritta da parte dell'utilizzatore;
2) Apposita assicurazione copertura danni;
3) Consegna delle chiavi a seguito sottoscrizione di inventario ed accettazione del regolamento cimiteriale;

- Nel caso di danneggiamenti o smarrimenti di beni mobili, il Comune si rivale esclusivamente sulle Onoranze Funebri responsabili dell'utilizzo.
- Nel caso di disaccordo tra le imprese funebri responsabili dell'utilizzo della sala la spesa del danno arrecato sarà ripartito fra le stesse in parti uguali;

4) Compilazione registro presenze/utilizzo;
5) La riconsegna delle chiavi della sala da parte dell'Onoranze funebri responsabile dell'uso della stessa avviene tramite comunicazione scritta al Responsabile dell'ufficio Tecnico-Settore LL.PP.;
6) La sala al termine dell'utilizzo deve essere lasciata in ordine e libera da oggetti di proprietà dell'impresa funebre utilizzatrice.

Art. 6 Feretro

- Nessun cadavere può essere sepolto o tumulato se non chiuso in cassa avente le caratteristiche di cui al successivo art. 7 e 8.
- In ciascuna cassa non si può racchiudere che un solo cadavere ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto.
- Il cadavere deve essere collocato nella bara rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
- Se la morte è dovuta a malattia infettiva e diffusiva si provvede in conformità alle disposizioni di cui alla normativa indicata al precedente art. 4; alla predetta normativa ci si atterrà anche nel caso in cui il cadavere sia portatore di radioattività.

Art. 7 Verifica e chiusura feretri

La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'A.S.L., è attestata dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 36 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

Art. 8 Caratteristiche delle casse

Nel caso in cui sia il trasporto, sia la sepoltura, sia la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione Lombardia, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al Regolamento Regionale n. 6/2004.
Per le inumazioni le cremazioni e le tumulazioni in locali areati sono utilizzate soltanto casse di legno.
I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dal D.P.R. 10 settembre 1990 N. 285 .

Art. 9 Trasporti funebri

Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti dagli art. 31 e seguenti, del Regolamento Regionale n. 6/2004.

Trasporto nel Comune

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 37 comma 1 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
Il feretro è preso in consegna dall'incaricato al trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio.
Il trasporto di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati morti e prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili, ossa umane o ceneri è autorizzato secondo la normativa vigente nazionale.
I trasporti di salma o di cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.
Il Sindaco fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto.

Percorso del trasporto funebre

Terminata la funzione religiosa o civile, il corteo funebre si dirige direttamente al Cimitero per il percorso più breve.
Il trasporto funebre non può sostare lungo il percorso. In caso di cerimonie o di particolari onoranze, la sosta è preventivamente autorizzata dal Responsabile del Settore Polizia Locale.

Trasporto in altri Comuni

Il trasporto di cadavere in un cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile dell'Area Demografica a seguito di domanda degli interessati corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
Della suddetta autorizzazione di trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi quando in essi si sia sostato per rendere onoranze alla salma.

Trasporto da altro Comune

Il trasporto di cadavere proveniente da altro Comune deve essere fatto, qualora non siano richieste particolari onoranze, direttamente in chiesa e al cimitero.

Trasporto all'estero o dall'estero

Il trasporto di cadavere da e per un altro Stato, ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937 (approvata con R.D. 01.07.1937 n. 1379), o di Stati non aderenti a

tale convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR 285/90, nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Trasporto di ceneri e resti

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadavere, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Trasporto per cremazione

Il trasporto di cadavere al forno crematorio è autorizzato dal Responsabile del Servizio.
Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività.

Trasporto di parti anatomiche riconoscibili

L'autorizzazione al trasporto di parti anatomiche riconoscibili è rilasciata dall'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Trasporto di feretri senza funerali

I feretri delle persone decedute nelle proprie abitazioni, negli Ospedali, Istituti o Luoghi di ricovero, per le quali non siano stati richiesti il corteo o la funzione religiosa, vengono trasportati direttamente al Cimitero di destinazione.

Trasporto di salma

Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt. 37 e 39 del Regolamento Regionale 6/2004; il mezzo deve essere chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la visione della salma dall'esterno.
I trasferimenti di salme per autopsia, per consegne agli istituti di studi ecc. ed i trasporti nel cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al 1° comma.

Prescrizioni igienico-sanitarie per il trasporto di salme di morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

Qualora ne ricorra il caso ed in conformità alla normativa citata all'art. 4 nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, sarà il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda A.S.L. a disporre, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 10 Disciplina del corteo

L'organizzazione del corteo funebre è demandata al Responsabile del Settore Polizia Locale, che ne curerà l'ordine e il decoro.

Art. 11 Esequie

Il cadavere può sostare in Chiesa o in altro luogo di culto per la durata dell'ordinaria cerimonia religiosa.
La sosta per particolari cerimonie religiose deve essere preventivamente concordata e autorizzata dal Sindaco.
Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.
Detti spazi sono individuati nell'ambito della pianificazione cimiteriale.

Art. 12 I Simboli religiosi

Normalmente i mezzi di trasporto funebri recano il simbolo della religione cattolica.
A richiesta dei familiari del defunto può essere omessa qualsiasi indicazione religiosa o possono essere collocati simboli di culti ammessi nello Stato.

Art. 13 Posizione delle corone

Le corone devono essere sistemate sugli appositi sostegni di cui sono provviste le auto funebri.
E' sempre ammesso porre sul feretro un cofano di fiori e un cuscinetto con le decorazioni civili, militari, cavalleresche e le insegne religiose del defunto.
Per i trasporti fuori del Comune non è consentita la sistemazione dei fiori all'esterno dell'auto funebre e dell'autofurgone.

CAPITOLO III

Cimitero

Art. 14 Cimitero

Il Comune provvede al servizio di seppellimento ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.07.1934 n. 1265, e degli artt. 3 e seguenti, del Regolamento Regionale n. 6/2004 .

Art. 15 Disposizioni Generali – Ammissione nel Cimitero

E' vietato, di norma, il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso del cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli art. 102 - 105 del DPR 10.9.90 n. 285, agli artt. 27 e 28 del Regolamento Regionale e (all'art. 9 della Legge Regionale n. 22/2003) all'art. 75 L.r. 30.12.2009 n. 33
Le attività di custodia, di pulizia e di manutenzione, sono di competenza dell'Area Tecnica Settore Lavori Pubblici.
Nel cimitero comunale, quando non venga richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzioni di origine, di cittadinanza, di religione:

1. i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
2. i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
3. i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
4. i cadaveri delle persone, indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune;

5. i cadaveri delle persone che in vita risiedono fuori dal Comune ma che hanno sepolti nel Cimitero il coniuge o parenti entro il 3° grado;
6. i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;
7. altri casi saranno di volta in volta autorizzati dal Sindaco.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 16 Disposizioni Generali

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
Apposito Piano Regolatore Cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.).
Nelle more dell'adozione del Piano Regolatore Cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza sentito il Responsabile dell'Area Tecnica Settore LL.PP..

Art. 17 Piano Regolatore Cimiteriale

Il Comune, a norma dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 6/2004, adotterà un piano cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ASL e dell'ARPA.
Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
Il piano cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
I piani cimiteriali sono revisionati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrino variazioni di elementi rilevanti presi in esame dal piano.
La documentazione dei piani cimiteriali e dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti è quella elencata nell'allegato 1 al Regolamento Regionale n. 6/2004 a norma dell'art. 7 del Regolamento medesimo.

CAPITOLO V

Inumazioni e Tumulazioni

Art. 18 Inumazione

Le aree di inumazione sono divise in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo con soluzione di continuità da sinistra verso destra.
In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il Comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'A.S.L., ai fini delle cautele igienico - sanitarie.
La durata della concessione d'uso del terreno, a seguito di apposito contratto, è di anni dieci dall'inumazione, previo pagamento della tariffa stabilita da apposito provvedimento della Giunta Comunale.
Le fosse di inumazione devono essere avere le caratteristiche previste dall'art. 15 del Regolamento Regionale n. 6 del 09/11/2004.

Art. 19 Cippi

Ogni fossa dei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo a cura e spese dei privati messo in opera dagli stessi costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un identificativo alfa-numerico progressivo fornito dal servizio di accettazione del Cimitero.
Sul cippo verrà applicata, a cura dei privati, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
A richiesta e cura dei privati può essere autorizzata dal Comune l'installazione di un copritomba, di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di materiale, colori e dimensioni omogenei al contesto in sostituzione del cippo. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, data di nascita delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe e la fotografia non potrà superare la dimensione di cm.15 x 10 circa.
Per ottenere l'autorizzazione sarà necessario presentare domanda scritta al Responsabile dell'Area Tecnica Settore Lavori Pubblici, all'Ufficio Tecnico Settore Urbanistica, alla Commissione paesaggistica (che esprimerà un proprio parere vincolante) e alla Commissione Cimitero (che esprimerà un proprio parere vincolante), nell'intento di uniformare tutte le lapidi. La stessa dovrà essere corredata da un disegno schematico delle opere e dei materiali utilizzati, attenendosi alle seguenti disposizioni:

α) l'autorizzazione alla posa si intende concessa salvo diniego da comunicarsi entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta;
β) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa;
χ) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 23 del Reg. Reg. n.6/2004;
δ) Non sarà concesso collocare un unico monumento su due o più sepolture vicine.

Art. 20 Tumulazione

Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- tombe o loculi individuali;
- nicchie ossario per la raccolta dei resti mortali;
- nicchie per la raccolta di urne cinerarie;
- cappelle gentilizie.

Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura, di cui all'allegato 2 al Regolamento Regionale n. 6/2004. Le nicchie cinerarie individuali avranno misure (che non potranno essere inferiori) di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,40 di lunghezza, m. 0,40 di altezza e m. 0,40 di larghezza.
Gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,70 x 0.30 x 0,30.
Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato 2 al Regolamento Regionale n. 6/2004.

Art. 21 Lapidi e fotografie

Entro 3 mesi dalla concessione dovrà essere posta una lapide utilizzando la pietra di chiusura del loculo fornita dal Comune fermo restando che ogni spesa relativa alla posa e all'incisione della lapide è a carico dei privati.
Se sostituite, dovranno essere rifatte dello stesso materiale e nella stessa forma, disegno e profondità con divieto di unire due lapidi.
Tali lapidi dovranno essere tutte uniformi sia nella grafica che nel colore beige.
E' ammessa parziale modifica della lapide fornita dal Comune solamente previa comunicazione presentata al Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici riferita a opere di finitura.
Non sono ammessi più di due accessori, oltre la fotografia ed un simbolo religioso purché di dimensioni proporzionate.
Gli accessori dovranno essere in pietra e non avere altezza superiore di cm. 20.
La fotografia non potrà superare la dimensione di cm. 15 x 10 circa come previsto nel progetto generale.
Non è concesso, nei loculi singoli, formare unica lapide su due o più loculi contigui, né apporre accessori (vasi, fregi, ecc.) sulle testate di pietra di rivestimento delle divisioni tra due lapidi.
In caso di violazione di dette norme, previa diffida da parte del Sindaco, viene disposta la rimozione.

Art. 22 Diritto di Concessione

Il diritto di concessione individuale ha la durata di 30 anni dalla data di effettiva occupazione del loculo. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo. E' facoltà degli eredi riporre i resti nella celletta ossario, mediante il pagamento della relativa tassa di concessione della durata di anni 30 con sottoscrizione del relativo contratto.
E' consentita la posa della foto anche dell'altro coniuge, se defunto, sulla stessa lapide con l'indicazione: "a ricordo – nome cognome, data di nascita e morte".
La concessione del loculo per l'immediato seppellimento viene effettuata a seguito di apposita richiesta presentata da uno dei familiari della persona defunta.
E' consentita la collocazione di più cassette di resti o di urne cinerarie in una sola celletta ossario, nonché in un loculo normale contenente già un feretro (compatibilmente con le dimensioni della celletta o del loculo).
Le cassette dei resti o urne cinerarie, collocate in un secondo tempo nei loculo e/o negli ossari, rispetteranno la scadenza originaria della concessione.

Rimarrà a carico degli interessati il costo della relativa tumulazione come da provvedimento della Giunta Comunale.
Casi particolari in difformità al presente Regolamento potranno essere autorizzati dal Sindaco.

CAPITOLO VI

Esumazioni - Estumulazioni

Art. 23 Esumazione ordinaria

Il turno ordinario di inumazione è di 10 anni. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e sono regolate previo preavviso, qualora possibile, ai parenti più prossimi, o mediante appositi avvisi all'Albo pretorio e all'ingresso del Cimitero, avvalendosi anche di sistemi informatici.
Le fosse liberate dai resti del feretro saranno utilizzate per nuove inumazioni.
Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato si applica quanto disposto nel successivo art. 26.
Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà essere reinumato o essere essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Art. 24 Esumazione straordinaria

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro Cimitero o per cremazione.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- nei mesi di maggio - giugno - luglio - agosto e settembre;
- prima che siano decorsi almeno due anni dalla morte, quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, e a condizione che il Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute;
- quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possano essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute;
- le esumazioni straordinarie, per ordine dell'Autorità Giudiziaria, sono eseguite alla presenza di personale del Comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico – sanitaria al Servizio di Igiene Pubblica o con personale tecnico delegato dallo stesso.

Art. 25 Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie:

α) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato;
β) Sono estumulazioni straordinarie quando l'operazione viene richiesta prima della scadenza della concessione.

Come per le Esumazioni ordinarie anche per le Estumulazioni ordinarie verrà dato preventivo preavviso qualora possibile, ai parenti più prossimi, o mediante appositi avvisi all'Albo pretorio e all'ingresso del Cimitero.

Le salme, i resti, le ceneri dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sono esenti dai normali turni di esumazione. Il Comune è obbligato a conservarle fino a quando non saranno definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo costruiti.
I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali e se necessario in presenza del Responsabile o di un suo delegato del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in triplice copia, una delle quali rimane presso il custode o tumulatore del cimitero; le restanti copie saranno a cura dello stesso trasmesse al Responsabile del Servizio e al Responsabile dell'Area Tecnica Settore LL.PP. per gli adempimenti di competenza.

Art. 26 Esumazioni ed estumulazioni

Le esumazioni ed estumulazion1 sia ordinarie che straordinarie sono sottoposte al pagamento da parte dei privati secondo tariffa stabilita con apposito provvedimento della Giunta Comunale;
A norma degli artt. 83 e 89 del DPR 285/90 il Sindaco, su richiesta dei familiari interessati, può autorizzare estumulazioni ed esumazioni straordinarie delle salme per effettuare traslazioni in altra sepoltura o per successive inumazioni o cremazioni.
Le ossa che verranno rinvenute nelle esumazioni e nelle estumulazioni saranno raccolte e depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
Le spese relative al collocamento diverso dell'ossario comune saranno totalmente a carico dei familiari come da tariffe adottate con apposito provvedimento da parte della Giunta Comunale.
Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco.
Ai rifiuti decadenti da attività cimiteriale si applicano le disposizioni normative citate dall'art. 21 del reg. reg. 09.11.2004 n. 6.

Art. 27 Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Settore Lavori Pubblici al momento della richiesta dell'operazione, o in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati agli aventi diritto. Il verbale della consegna dovrà essere redatto dagli operatori che eseguono le estumulazioni in duplice copia uno dei quali è consegnato agli aventi diritto e l'altro conservato agli atti della Polizia Locale.
Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'Area della Polizia Locale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 28 Disponibilità dei materiali

I ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, consegnati alla famiglia del defunto.
Le opere aventi valore artistico e storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o all'esterno in altro luogo idoneo.

CAPITOLO VII

Cremazioni

Art. 29 Crematorio

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino, o di quello eventualmente convenzionato.

Art. 30 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione, di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) della legge 30 marzo 2001, n. 130, è rilasciata dall' Ufficiale di Stato Civile.

L'autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa del defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità, e con la presentazione dei seguenti documenti:

α. estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'associazione;

β. in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e/o in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;

χ. copia del certificato necroscopico, su modello regionale da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte.

δ. in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

ε. eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

Art. 31 Dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è autorizzata, nel rispetto della volontà del defunto, dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, ed è consentita, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno del cimitero o in natura o in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso

scritto dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati.
La dispersione nel lago e nei fiumi è consentita nei tratti liberi dai natanti e da manufatti. In particolare nel Comune di Manerba del Garda la dispersione è consentita a 200 metri dalla spiaggia e comunque lontano dai punti di captazione delle acque per usi idrici.
La dispersione è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b) n.2 art.3 Legge 130/2001 cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.

Art. 32 Urne cinerarie, affidamento

Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.
Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna può essere collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli art.74, 75, 76 e 77 del C.C. o, nel caso di concorso di più parenti delle stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.
In caso di disaccordo tra gli aventi diritto, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.
Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.

L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge, o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

Nella dichiarazione, conforme al modello regionale, dovranno essere indicati:

- α) generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- β) il luogo di conservazione;
- χ) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.

L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.
Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità Sanitaria.
La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'articolo 343 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.

Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

CAPITOLO VIII

Norme Cimiteriali

Art. 33 Disciplina dell'ingresso

Gli orari dei funerali sono stabiliti dal Sindaco.

ORARIO APERTURA CIMITERO

Il cimitero è aperto al pubblico:
-nel periodo invernale (1 ottobre - 30 aprile): tutti i giorni in orario stabilito dalla Giunta Comunale;
-nel periodo estivo (1 maggio - 30 settembre): tutti i giorni in orario stabilito dalla Giunta Comunale;

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura automatizzata avvenga entro l'ora prescritta.

ORARIO FUNERALI

Le cerimonie funebri possono essere svolte tutti i giorni compresi i festivi.
Nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto non si effettuano le cerimonie funebri.

I cadaveri provenienti da altri Comuni dovranno essere portati nel cimitero entro le ore 17,00 nel periodo estivo, ed entro le ore 16,00 nel periodo invernale.

Nel cimitero si può entrare solo a piedi. Per motivi di salute o di età, il Responsabile della Polizia Locale può concedere il permesso di visitare le tombe a mezzo di veicoli.

E' vietato l'ingresso:
- a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salvo le persone cieche;
- alle persone munite di armi, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri;
- alle persone munite di bandiere, drappi o vessilli in asta, se non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Settore Polizia Locale;
- alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o comunque, in condizione non compatibili con la natura del luogo;
- a tutti coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua, commerciali o simili.

Forme particolari di cerimonie funebri possono essere effettuate all'interno del cimitero salvo la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Art. 34 -Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo ed in particolare:

- effettuare coltivazioni nel recinto dei campi da inumazione. La coltivazione dei fiori e degli arbusti nelle tombe dei defunti, è permessa solo se contenuta nel perimetro dell'area in concessione e gli arbusti non possono superare l'altezza di m *0.80*;
- sfregiare il muro del cimitero, la camera mortuaria, la cappella, i monumenti, le lapidi in genere e tutto ciò che si trova all'interno del cimitero;
- calpestare e danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, o sedere sui tumuli o sui monumenti;
- rimuovere dalle tombe altrui, fiori, piante, ornamenti e lapidi;
- gettare fiori o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- filmare o fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- consumare cibi e tenere un comportamento chiassoso;
- collocare vasi, quadri o quant'altro che, specie in occasione della giornata della Commemorazione dei Defunti, limiti lo spazio riservato al passaggio del pubblico.
- decorazioni facilmente deperibili, ad eccezione degli omaggi transitori.

I divieti predetti sono applicabili anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
Il Responsabile del Settore Polizia Locale è tenuto a far osservare scrupolosamente quanto sopra.

Art 35 Obbligo di Comportamento

Durante lo svolgimento di onoranze funebri, funzioni religiose e, comunque, in qualunque altra circostanza, è d'obbligo mantenere all'interno dei cimiteri un comportamento corretto, serio e dignitoso consono al luogo.
E' vietato pronunciare discorsi e frasi offensive circa il culto professato dai dolenti. Sarà cura del personale addetto alla vigilanza, condurre fuori dal cimitero coloro che violano tali prescrizioni e, qualora sussistano gli estremi di reato, verrà inoltrata denuncia all'Autorità competente.

Art. 36 Responsabilità

Il personale addetto ai servizi cimiteriali cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, non assume alcuna responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'utilizzo di mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Art. 37 Fiori e Piante ornamentali

α) Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
β) Nel cimitero avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 38 Materiali Ornamentali

Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
In particolare per le lapidi in terra che dovessero cedere o sprofondare nel terreno, sarà a carico del privato il ripristino.
Il Responsabile dell'Area Tecnici Settore Lavori Pubblici disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti quegli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma, verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo Pretorio del Comune per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

CAPITOLO IX

Concessioni

Art. 39 Campi per inumazioni

Il cimitero è dotato di campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure, rispettive per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR 10.9.90 n. 285.

Art. 40 Criteri di assegnazione delle concessioni cimiteriali

L'assegnazione delle concessioni in generale viene effettuata soltanto in caso di morte (esclusa quindi la prenotazione), in base alla data del decesso.

LOCULI SINGOLI e CELLETTE OSSARIO
L'ordine di assegnazione sarà dal basso verso l'alto.
Nel caso di assegnazione di cellette a seguito di esumazioni o estumulazioni effettuate dal Comune, l'ordine di assegnazione, dal basso verso l'alto, seguirà l'ordine di estumulazione o esumazione.

TOMBE DOPPIE
Le Tombe doppie consistono in due loculi affiancati chiusi da un'unica lastra di marmo ed individuate, in base ad apposito progetto approvato dal Comune, in determinate campate del Cimitero.
L'assegnazione viene effettuata in ordine di presentazione delle richieste, dal basso verso l'alto, da sinistra a destra e solo nel caso in cui uno dei due destinatari della concessione risulti già deceduto.
La concessione al momento del decesso del coniuge superstite dovrà essere adeguata, al periodo d'uso stabilito dall'art. 22 del presente regolamento.
Il corrispettivo da versare verrà conteggiato proporzionalmente agli anni che saranno necessari per garantire la permanenza di entrambe le salme per anni 30, riferito al prezzo di concessione vigente al momento dell'adeguamento.
Il loculo lasciato libero dal defunto per traslazione in Tomba doppia e comunque per qualsiasi altra collocazione rientrerà in possesso del Comune, senza diritto di alcun rimborso per quanto precedentemente versato.
Nel caso che al momento del decesso il Comune non abbia disponibilità di Tombe doppie ma che comunque abbia manifestato la volontà di realizzarle, il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria con versamento dell'importo di concessione trentennale a titolo di prenotazione del loculo doppio.
Di tale importo verrà trattenuto dal Comune la somma proporzionale agli anni di occupazione del loculo per la tumulazione provvisoria.

Eventuali casi particolari saranno oggetto di valutazione ed autorizzazione da parte del Sindaco.

L'assegnazione delle fosse cimiteriali nei campi di inumazione avverrà secondo l'ordine progressivo da sinistra verso destra.

Art. 41 Determinazione tariffa di concessione

La tariffa di concessione riguardante la tumulazione e l'inumazione di cui sopra è stabilita da apposita delibera della Giunta Comunale.
La concessione deve risultare da regolare atto scritto, steso nelle forme di legge, a spese del concessionario.

Art. 42 Sepolture private

Nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale di cui all'art. 17, la Giunta Comunale sentito il Responsabile dell'Area Tecnica -Settore Lavori Pubblici- può concedere l'uso di aree cimiteriali e di manufatti a famiglie e comunità per la realizzazione di sepolture private la cui durata è prevista in 99 anni.
I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dall'Ufficio Tecnico in conformità alle previsioni del Piano Cimiteriale e dagli organi preposti in materia di autorizzazione paesistica-monumentale.
Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, nonché all'esercizio delle potestà comunali.
I manufatti costruiti da privati o dall'Amministrazione Comunale su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di piena proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del Codice Civile.
Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepoltura a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività o/e per impiantarvi campi a sistema di inumazione privata.

Art. 43 Diritto d'uso delle sepolture private

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc..) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
Il diritto d'uso delle sepolture private viene specificato nell'atto di concessione.
Le sepolture individuali private concesse potranno essere occupate da resti mortali contemplati nel diritto di sepoltura in modo tale da non impedire lo spazio riservato al concessionario stesso.
Ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'art. 24, del Regolamento Regionale n. 6/2004, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- da ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
- dai fratelli e dalle sorelle (germani, consanguinei, uterini);
- dal coniuge;
- dai generi e dalle nuore;
- dai conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. n. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare al servizio comunale competente che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché il titolare mantiene tale qualità.

La sepoltura di persone escluse dal diritto d'uso deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione e da chi è subentrato ad esso, tramite apposita dichiarazione.
Il diritto d'uso delle sepolture private viene altresì riconosciuto al convivente *more uxorio* del concessionario.

Art. 44 Modalità di accesso alle concessioni cimiteriali

La concessione delle sepolture private è regolata da un atto la cui istruttoria è affidata al Responsabile del Servizio Cimiteriale.
Tale atto contiene l'individuazione della concessione, le condizioni e le norme che regolano il diritto d'uso ed in particolare individua:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti, il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
- le salme destinate ad esservi accolte ed in alcuni casi, quando richiesto, i patti speciali che la regolano;
- gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, comprese le condizioni di decadenza.

Art. 45 Subentri

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata i soggetti che hanno titolo sulla concessione, al fine di conservare il diritto al subentro, sono tenuti a darne comunicazione scritta al Responsabile del Servizio, richiedendo contestualmente la variazione dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
Tale richiesta deve essere inoltrata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Il subentro è obbligatorio nel momento in cui qualcuno deve occupare la tomba dopo la morte del concessionario
La rinuncia di chi è subentrato verrà accettata solo dietro richiesta di un nuovo subentrante.
Alla morte del subentrante dovrà essere nominato un altro fra gli aventi diritto alla concessione.
Colui che subentra ha facoltà di integrare il diritto di sepoltura, salva comunque la facoltà del Responsabile dell'Area, entro il termine di 60 gg., di dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione.

Art. 46 Revoca della concessione

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di pubblica utilità.
Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata e, successivamente, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni, nel caso di perpetuità della concessione revocata, viene concesso agli aventi diritto, l'uso, a titolo gratuito, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione Comunale, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle opere e delle salme dalla vecchia tomba alla nuova.
Il Responsabile del Servizio su comunicazione scritta del Responsabile dell'Area Tecnica Settore Lavori Pubblici dovrà comunicare al concessionario tali intendimenti almeno 60 gg. prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno previsto la traslazione potrà avvenire anche in assenza del concessionario.

Art. 47 Decadenza della concessione

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

1. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo non ricorrano cause di forza maggiore, documentate e riconosciute dal servizio di polizia mortuaria;
2. quando si accerta che la sepoltura privata è stata trasferita a terzi;
3. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
4. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
5. quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
6. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della tomba con pregiudizio alla stabilità delle opere;
7. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dall'atto di concessione.
8. quando non sia esercitato il diritto al subentro entro il termine di cui all'art. 46.

La pronuncia di decadenza della concessione nei casi previsti ai precedenti punti 6 e 7 è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune ed in quello del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

Art. 48 Effetti della decadenza o della scadenza della concessione

In ogni caso di decadenza, di rinuncia o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, o quant'altro concesso in uso, tornerà nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale e senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del Codice Civile.
Alla scadenza della concessione, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà l'Amministrazione Comunale collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.
In seguito il Responsabile dell'Area Tecnica –Settore Lavori Pubblici disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

CAPITOLO X
Norme tecniche

Art. 49 Manutenzione delle sepolture private

L'onere della manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari.
Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario e/o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.
Resta altresì a carico dei concessionari qualsiasi onere relativo alla sepoltura.

Art. 50 Disposizioni per i lavori all'interno del cimitero

Chiunque lavori all'interno dei cimiteri, dovrà sottostare alle disposizioni scritte e/o verbali impartite dal Responsabile dell'Area Tecnica -Settore Lavori Pubblici. Non sono ammessi lavoratori non in regola con le norme vigenti in materia di vigilanza e sicurezza sul lavoro e norme in materia tributaria. Non possono essere eseguiti lavori edilizi all'interno dei cimiteri nella giornata di domenica e in altri giorni festivi infrasettimanali, compreso altresì il periodo che precede e segue la giornata della Commemorazione dei defunti, per un numero di giornate da determinarsi con apposita comunicazione, salvo necessità comprovate, autorizzate dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici.
Nessuna opera edilizia, anche di minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta da parte del Responsabile di cui sopra.

Art. 51 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale che presta servizio nel Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero. Il personale è altresì tenuto:

α) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
β) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
χ) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
δ) a dare la necessaria assistenza e prestazione all'Autorità Giudiziaria, per le autopsie e per la custodia dei cadaveri;
ε) a segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
φ) a curare l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
γ) a curare la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi tra le tombe;
η) a curare la pulizia dei padiglioni, dei locali ed in generale di tutto il cimitero;
ι) a provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci ecc.
φ) a eseguire gli sterri e alla sepoltura delle salme;
κ) ad avvertire il Responsabile dell'Area Tecnica –Settore Lavori Pubblici per tutte le necessità che si presentassero in linea sanitaria;
λ) a vigilare che le lapidi, le pietre di sepoltura e i cippi siano conformi a quanto stabilito dal presente regolamento, vietandone in caso contrario la collocazione e segnalando il caso al Responsabile dell'Area Tecnica –Settore Lavori Pubblici;
μ) a portare l'uniforme fornita dal Comune durante i funerali.

Al personale suddetto è vietato:

- eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

CAPITOLO XI

Norme transitorie – Disposizioni finali

Art. 52 Assegnazione gratuita di sepoltura

Il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione:

a) di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità;
b) di salme resti o ceneri dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione;
c) in situazioni di lutto cittadino.

Art. 53 Concessioni pregresse

Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continueranno a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 54 Sanzioni

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, purché non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/90, le quali sono punite ai sensi dell'art, 107 del medesimo, sono soggette a sanzione pecuniaria con le modalità di cui agli artt. 106 e seguenti del T.U. 03.03.1934 n. 383 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge 24.11.1981 n. 689.

Art. 55 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al alla Legge n. 130 del 30 marzo 2001, al D.P.R. 396/2000, al Regolamento Regionale n. 6 del 9 novembre 2004, alla L.R. 30.12.2009 N.33 "T.U Leggi Regionali in materia di sanità" e ad ogni altra disposizione di legge e regolamento vigente in materia.